

CONDIZIONI INTEGRATIVE - CONVENZIONE “CASSA FORENSE”

Con riferimento alle Condizioni di Assicurazione di cui al modello riportato sul frontespizio di polizza, si convengono le seguenti CONDIZIONI INTEGRATIVE.

SEZIONE INFORTUNI

Con riferimento all'art. “4.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti”, le seguenti disposizioni si intendono come di seguito modificate:

4.3.1. Adattamento domestico o dei locali adibiti ad ufficio professionale

In caso di Infortunio indennizzabile a termini della presente Sezione dal quale residui una Invalidità Permanente superiore al **50%**, la Società rimborserà le spese effettivamente sostenute e documentate dall'Assicurato per realizzare interventi alla propria abitazione di domicilio o residenza, ovvero ai locali ove abitualmente esercita la propria attività professionale. Sono rimborsabili soltanto le spese sostenute entro due anni dalla data dell'Infortunio ed inerenti a:

- abbattimento di barriere architettoniche;
- adozione di soluzioni ed ausili, anche a mezzo della domotica, per l'autonomia personale;
- sicurezza personale, inclusi i sistemi di controllo ambientale da remoto.

In deroga a quanto previsto dall'art. “4.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie”, il rimborso avverrà con un limite di indennizzo pari a € 15.000,00 per sinistro, per persona e per periodo assicurativo.

4.3.2. Adattamento autoveicolo

In caso di Infortunio indennizzabile a termini della presente Sezione dal quale residui una Invalidità Permanente superiore al **50%**, la Società rimborserà le spese effettivamente sostenute e documentate dall'Assicurato per realizzare al proprio veicolo i necessari adattamenti che consentano di proseguire a guidare ovvero le spese effettivamente sostenute e documentate per la sostituzione del veicolo.

Sono rimborsabili soltanto le spese sostenute entro due anni dalla data dell'Infortunio.

In deroga a quanto previsto dall'art. “4.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie”, il rimborso avverrà con un limite di indennizzo pari a € 10.000,00 per sinistro, per persona e per periodo assicurativo.

4.3.4. Indennità Morte a seguito di rapina, tentata rapina, tentativo di sequestro, aggressione subita durante lo svolgimento dell'attività professionale (Valida se prestata la garanzia Morte per l'Assicurato)

In caso di Infortunio indennizzabile a termini della presente Sezione occorso in occasione di rapina, tentata rapina, tentativo di sequestro, ovvero aggressione subita durante lo svolgimento dell'attività professionale, che comporti la morte dell'Assicurato, la Società liquida ai Beneficiari un'ulteriore Indennità pari al 10% della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza per il caso di morte.

Per tutto quanto non derogato dal presente allegato, valgono le Condizioni di Assicurazione di cui al modello riportato sul frontespizio di polizza.